DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

# Art. 39

## Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 13 LUGLIO 1995, N. 295

Versione in vigore dal 30 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative |
| Estremi | Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 |
| Capo | I — Termini in scadenza la cui efficacia deve ancora esaurirsi |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti/art-39-proroga-del-comitato-per-la-cooperazione-nelle-zone-del-confine-nord

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it